

Al termine di una vicenda lunghissima, dal 2011 al 2016 è stata varata una serie di atti che chiamo qui complessivamente come Patent Package, e che comprende in particolare i seguenti: 1) la decisione del Consiglio UE 167/2011 (sulla cooperazione rafforzata); 2) il regolamento 1257/2012 (sull'istituzione del brevetto UE); 3) il regolamento 1260/2012 (sulle traduzioni); 4) il regolamento 542/2014 (che novella quello sulla giurisdizione); 5) la decisione della Commissione 1753/2015 (sull'adesione dell'Italia alla cooperazione rafforzata); 6) lo "Agreement on a Unified Patent Court" (Unified Patent Court = "UPC"; the agreement = "UPCA"); 7) il primo protocollo UPCA (sulla sua applicazione provvisoria); 8) il secondo protocollo UPCA (sui privilegi ed immunità). Accanto a questi primi atti per così dire principali vi è poi una serie molto numerosa di atti ulteriori di attuazione del Patent Package da parte di un Preparatory Committee relativo ad UPC e di alcuni organi speciali di EPO.

Anche in questo scritto chiamerò come brevetto UE quello che i testi relativi al Patent Package denominano per solito "European patent with unitary effect": perché la definizione consueta è inutilmente più lunga (e con ciò è contraria al rasoio di Okkam); dimentica che il brevetto UE è preceduto da un altro brevetto unitario per Svizzera e Liechtenstein e può esser seguito da altri brevetti unitari; non evidenzia che il brevetto UE è stato istituito ex art. 118 TFUE unicamente per gli Stati membri dell'Unione; mette in ombra che il brevetto UE si pone in continuità con le privative che erano chiamate comunitarie dalle convenzioni di Lussemburgo del 1975 e del 1989; anche se la terminologia usata dal Patent Package può forse segnalare che il brevetto UE non è destinato a tutta l'Unione ma soltanto agli Stati membri che aderiscono alla cooperazione rafforzata. Ed infine soggiungo che, salvo diverse indicazioni di volta in volta, quando scriverò della situazione "dopo il recesso" del Regno Unito non alluderò al momento della dichiarazione di recesso ma a quello successivo dell'uscita effettiva del Regno Unito dalla UE ex art. 50 TUE.

Il 23.6.2016 si è tenuto nel Regno Unito un referendum sulla questione se il Paese deve lasciare l'Unione Europea. La maggioranza ha votato per il sì. Il partito di maggioranza ed il relativo governo UK hanno dichiarato ripetutamente che daranno attuazione alla volontà popolare. Questa attuazione è stata rallentata dall'iniziativa giudiziale che ha condotto prima l'High Court e poi la Supreme Court del Regno Unito a dichiarare che la comunicazione alla UE della dichiarazione di recesso del Regno Unito può avvenire soltanto dopo e sulla base di una pronuncia del Parlamento. Dopo queste sentenze il governo ha dichiarato nuovamente di voler dare attuazione al referendum; ha sottoposto ed ha fatto votare fulmineamente alla Camera dei deputati un bill che autorizza il governo a comunicare il recesso; ed i bene informati delle cose britanniche ritengono che la decisione della Camera sarà confermata in via definitiva dalla Camera. Accanto a questi procedimenti giudiziari e parlamentari continua intanto l'attività del governo UK. Il primo ministro ha ridichiarato ripetutamente di voler recedere dall'Unione; anche prima di comunicare il recesso dalla UE il governo UK ha avviato non poche iniziative diplomatiche per concludere nuovi accordi internazionali che sostituiscano quelli negoziati dalla UE; ed ha pubblicato alla fine del gennaio 2016

(*) Questo scritto costituisce una sintesi delle conclusioni di un mio lavoro molto più ampio ed argomentato, dal titolo *Brexit e brevetto UE*, pubblicato in *AIDA 2016* e di un ulteriore articolo in corso di pubblicazione su dal titolo *Brexit e brevetto UE: cosa non si può fare*.

un White Paper sui relativi obiettivi del governo. Questo White Paper prende posizione esplicita anche su un punto che è centrale per i temi considerati da questo articolo: perché (anche) con esso il governo UK dichiara in particolare che “the Court of Justice of the European Union (CJEU) is the EU’s ultimate arbiter on matters of EU law. As a supranational court, it aims to provide both consistent interpretation and enforcement of EU law across all 28 Member States and a clear process for dispute resolution when disagreements arise. The CJEU is amongst the most powerful of supranational courts due to the principles of primacy and direct effect in EU law. We will bring an end to the jurisdiction of the CJEU in the UK”.

Il recesso del Regno Unito ex art. 50 TUE pone un numero non piccolo di questioni importanti relative agli effetti che il recesso può avere secondo la disciplina attuale del recesso e del Patent Package.

Su questo tema ho già pubblicato un primo scritto: in cui sottolineo tra l’altro che 1) il brevetto UE si applica soltanto al territorio dell’Unione; 2) i diversi atti che compongono il Patent Package sono tutti tra loro collegati, ed in particolare sussistono numerosi momenti di collegamento tra UPCA (da un lato) e decisione 167 e regolamenti 1257, 1260 e 542 (dall’altro); 3) il recesso del Regno Unito gli rende inapplicabili i trattati UE e FUE e tutta la normativa derivata (e dunque anche la decisione ed i regolamenti ora ricordati); 4) il recesso si estende necessariamente anche allo UPCA, perché tanto è previsto dalla disciplina degli atti collegati, e così in particolare sia dalla regola della convenzione di Vienna sui trattati relativa all’interpretazione ed all’esecuzione degli accordi internazionali secondo buona fede sia dai principi generali del diritto privato che possono essere considerati come fonte di diritto internazionale secondo l’art. 38 dello statuto della Corte internazionale di giustizia; 5) il recesso del Regno Unito (anche) dallo UPCA comporta che la sede londinese dello UPC prevista attualmente deve essere ricollocata in un (altro) Stato della UE; 6) e dopo la dichiarazione di recesso il Regno Unito potrebbe ratificare lo UPCA solo realizzando un atto in fraudem legis (secondo un altro autore), e secondo me violando non poche norme: tra cui il principio generale della convenzione di Vienna secondo cui i trattati devono essere eseguiti in buona fede, quello generale civilistico dell’esecuzione del contratto secondo buona fede che è assunto tra le fonti di diritto internazionale secondo l’art. 38 dello statuto della Corte di giustizia, e gli obblighi di protezione delle altre parti (che discendono certo dai principi generali del contratto e forse anche da quelli relativi ai trattati internazionali).

Sto ora pubblicando un secondo scritto dedicato ad altri temi complementari, in cui in particolare esamino alcune architetture sin qui proposte per consentire una qualche forma di ripartecipazione del Regno Unito al Patent Package anche dopo il recesso del primo: ed in particolare concludo che secondo la disciplina attuale 7) il testo attuale dello UPCA è compatibile con il diritto UE; 8) una ripartecipazione del Regno Unito allo UPCA dopo il recesso non sarebbe compatibile con il diritto UE; 9) il Regno Unito non può aderire alla convenzione di Bruxelles e a quella di Lugano sulla giurisdizione; 10) il Regno Unito potrebbe “validare” per il suo territorio il brevetto UE; questa validazione deriverebbe da un atto unilaterale del Regno Unito e da un accordo tra esso ed EPO; non richiederebbe un accordo con la UE; non farebbe partecipare il Regno Unito agli organi speciali EPO di “governo” del brevetto UE; 11) il Regno Unito potrebbe infine cercare di negoziare una nuova partecipazione al Patent Package da parte dello UK, da solo o insieme agli stati SEE ed Efta; 12) nessuna di queste architetture consentirebbe la ripartecipazione del Regno Unito allo UPCA (perché questa partecipazione è consentita soltanto agli Stati che aderiscono alla cooperazione rafforzata); 13) tutte queste architetture non garantirebbero il primato del diritto UE su quelli nazionali anche del Regno Unito; non assicurerebbero quello che per brevità chiamerò qui il “primato” della giurisprudenza della Corte di

giustizia su quella nazionale dello UK; non integrerebbero allora i requisiti che l'opinion 1/2009 (sul Draft Agreement che ha preceduto lo UPCA) e l'opinion 2/2013 (sul progetto di accordo tra la UE e la CEDU) ritengono necessari per la compatibilità di un accordo internazionale (tra Stati membri della UE e Stati che non lo sono) con il diritto della UE.

Sembra allora che la situazione del Patent Package si trovi in un'impasse, in stallo. A ben vedere non è tuttavia così. Ed a dimostrarlo è dedicata una terza puntata delle mie riflessioni su Brexit ed il brevetto UE, che conto di terminare e pubblicare in tempi non lunghi.